

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Aprile 1864.
dal Ministro delle Finanze*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

1864

Relazione alla Camera dei Deputati

Signori

Le. 1/2

Io ho l'onore di presentarvi
nona volta per la seconda volta
il progetto di legge per la concessione
della Salina di Colonna alla
industria privata e l'esperienza
avuta oggimai dimostra come
il concedere alla privata industria
gli Stabilimenti Amministrativi
della Salina non possa che tornare
grandemente proficuo all'Ergasterio,
e mi induce altresì a presentarvi
e ancora anche il Capitolo per la
concessione della Salina di Iselle
della Marina del Regno di Napoli.

Confermandami all'inten-
zione di tutte le osservazioni degli On.
Deputati componenti la Commissione
al cui esame era stato deferito il
progetto del Capitolato della Salina
di Salteramo, e obbi cura di far pro-
porre modificazioni e variazioni uguali
anche per quella di S. Giulietta e po-
la Marina di S. Angelo, per quanto
almeno il consentiva la natura
speciale di questi due Stabili.

Così fu che riportati i due
progetti di concessione in appalto
privato a. lig. Em. Erlanger, e
le Saline di S. Angelo ^{di S. Angelo} e di S. Giulietta
rimontate per esse pure come per
quella di Salteramo, pubblicai in
più vantaggiosi certamente ab-
bascio, per darne ai quali tutte le
maggiori pubblicità e attenzione
così più agevolmente l'alto De-
cato stesso si formulano separati
progetti di Capitolato e di arrenda-
to della Salina di S. Giulietta alla stipen-
diaria di 12 anni.

Apprezzando le varie ragioni
economiche scaturite dalla predata
Pannofione, io ho eliminato dal
Capitolato la facoltà che aveva
vassai Pannofionari nel Capitolato
precedente di fabbricare prodotti
chimici, ed ho giudicato conveniente
di non accorciare quella di fabbricare
altre Saline lungo il litorale del
mare Adriatico e quella del mar
Ionio. Una tale latitudine che
avrebbe racchiuso in sé un vero
privilegio sarebbe tornata lesiva
non solo all'interesse dello Stato
ma tendente alla industria privata
evidentemente si manifestano
disposti di aprire altre Saline.

Quasi con simile restrizione
però non sarebbe né possibile né
razionale per Pannofionari della
Miniera di Lungro. Infatti potendo
apparvenire meno alla industria
era necessario di porre in grado i
Pannofionari di soddisfare convenientemente
tutti gli obblighi che si spumano

verso l'Amministrazione Dell'Offi-
nango. E di perciò che fu di Offi-
lasciata la facoltà di farre parti
Delle quattri taliferi di Cavola
Tighe e Radici, e di quelle esistenti
nella Calabria Citraiore, nella Ca-
labria Ulteriori e Seconda.

La parte Dgla Impiegati di
operej addetti a quegli Stabilimenti
venne ugualmente tutelata col
imporre l'obbligo ai Concessionari
di ritenervi in servizio e di corrispon-
dere loro la dovuta pensione de-
calcolata a riposo, e di pagarla
importo Dello stesso per somma
a quegli operej che intul di essere
licenziare perche non occupar
di averre servizio più di cinque
anni.

La produzione di questi Salu-
venna non ad ora limitata ai
bisogni Dell'Amministrazione e
per meglio Dire proporzionata alla
consumazione Delle provincie assai
Doveano provvedere. Van sarebbe stat
prudente consiglio se confermasse.

una saria economia lo ampliare, in proporzioni troppo larghe, vista soprattutto la difficoltà che impedisce il trasporto del gesso in altre provincie e consentendole lo cedere così oneroso che le spese avrebbero assorbito tutto il guadagno.

La produzione quindi della salina D. S. Felice si aggirava in media intorno a tre mila quintali all'anno il di cui costo, calcolato le spese di lavorazione e di amministrazione, ascendeva approssimativamente a centesimi 79 per ogni quintale, e quella della Miniera di Lungro da 56 ai 58 mila quintali, il di cui prezzo fu calcolato in L. 251 per ogni quintale, mantenuto conto della spesa di S. S. per le opere per la costruzione del Punicale e piano inclinato allo a facilitare l'estrazione del sale dall'interno della Miniera.

Altre miglioramenti che in conformità del Capitolo e Concessionarie saranno tenuti.

introdurre in questi Stabilimenti
la produzione della Salma di
Bartella non potrà essere minor
di 300 mila quintali all'anno
e quella della Spinniera di Lung-
Toro raggiungerà gli 800 mila quintali.

Da questi miglioramenti
intesi a sviluppare la produzione
e ad allargare la valuta economica
interna della Salina, le esigenze
dello Stato conseguiranno non ha-
vantaggi non solo al tempo in
cui torneranno in possesso delle
medesime, ma ben anche immedia-
tamente dopo la concessione, offren-
dovola speranza che la prossima
strazione del sale in quale hanno
bisogno quelle provincie verrà a
esser fatto ad un prezzo alai più
miti dell'attuale.

Ed a questo scopo tende
specialmente l'obbligo imposto ai
Concessionari d'istituire in tutta
in quegli Stabilimenti appositi
opificii dai quali praticandosi i
migliori sistemi in uso, si potrà

3
fabbricare) altri ai sali inauinali,
anch'ed i raffinati: così in pani
carne in polveri. Di quali va-
stante ampliandosi la vendita
che le finanze sono ora spesso
costrette di acquistarsi all'estero
con gravi dispendio.

In quanto poi Desidero
il Governo di contribuire alla
incremento di quegli Stabilimenti
e di procurarsi ai Recessionari
ogni maggiore agevolezza per
trarne profitto dalla loro produ-
zione, non ho veduto per ora con-
veniente di adoperarsi alla finanza
un carico più grave per l'acquisto
Dei sali di quello che è attualmente
necessario. e fatto un calcolo ap-
prossimativo della consumazione
delle popolazioni di quelle provincie
ora provvedute da quelle saline,
ho ricominciato poter si fissare
in 125 mila quintali di sale annuo
la provvista di farsi dalla Salina
di Borletta ed in 50 mila quella
dalla Minerale di Lungro, oltre le

quantità di sali marini, immag-
finato che fornirebbero. Dietro richie-
sta. E po in pari tempo stimato
opportuno di riservarsi alla Giun-
ta facoltà di estendere le sue
richieste ad una quantità assai
maggiore, quando la facilità
delle comunicazioni e la modestà
delle spese di trasporto offrisse
la convenienza di spedirli sia
in altre provincie.

Per questi motivi e spensi-
mente nell'interesse della Giun-
ta non ho creduto di dover far cen-
no in questi contratti del trasporto
dei soli ai diversi magazzini
della privativa, potendo a questa
spesa col volger del tempo venir
assai scemata.

Al di sopra di tutte queste con-
dizioni ho perdute di vista e tutelato
il Governo contro ogni indebito
compenso ai Concessionarj per le
opere da essi eseguite, le quali per
aggiungerne un di più si offella-
vono agli Stabilimenti.

Non è questo il luogo di
tenere dei vincoli imposti ai
RiceSSIONARI onde garantire le
finanze di qualunque Stato.
Basta il dichiarare tali di
affidare pienamente l'Amministrazione
e di permettere che
in seguito una qualche economia
sulle spese di vigilanza.

Oltre poi agli annui
vantaggi che la concessione di
queste saline alla privata industria
arrecaralle finanze, altri ve ne
hanno non meno importanti
che ridaranno a vantaggi morali
e materiali. Sotto popolazioni
sparse e sparse si trovano, alla cui
tutta considerazione, penso che la
Camera saprà trovare buoni le
proposte che ho l'onore di sottoporle
e vorrà convalidare col suo
voto il unito progetto di Legge.

Progetto di Legge

Miglior

Articolo unico

Il Governo è autorizzato a porre a pubblico incanto la concessione delle Saline di Barletta e delle Miniere di Lungro sulle basi indicate negli annessi progetti di Contratto.

Capitolato

per l'appalto della Salina di
Barletta

Articolo 1.

Il Governo concede in appalto esclusivo per la Durata di 25 anni la Regia Salina di Barletta compresa nel Circondario di Viaggia con terreni fabbricati ed alloggi che ne dipendono ed tutti i suoi incrementi.

Art. 2.

Il Concessionario avrà facoltà di accrescere o migliorare le fabbricazioni del sale nella predetta Salina.

Art. 3.

Tutte le dipendenze della Salina di Barletta fabbricati opere d'arte macchine strumenti utensili e appartenenti ed addetti alla medesima saranno consegnati al Concessionario sopra inventario e stima del valore loro allo stato in cui si trovano.

Saranno eccettuate dalla consegna le fabbricati e quella parte di edifici che saranno reputati necessari.

all'uso degli Impiegati dello
Stato.

Saranno perimenti eccettuati
gli appezzamenti di terreno tratti
dalla concessione dei cumuli ed il masso
nesso non coltivare quali saranno
indicali nell'atto stesso della con-
segna.

Art. 4.

Il Concessionario dovrà persegui-
rare nel periodo di anni sei dal
della concessione la salina di cui ha
in piena rendita la concessione e
produrre una minima annua di
quintali cinquecento mila di
comune applicandosi le migliori
metode in uso.

Dovrà nello stesso periodo di anni
perfezionare il sistema del trarre
dall'acqua della salina e dell'industria.

Dovrà pure il Concessionario entro
il periodo di tre anni intraprendere
la salina di cui ha la concessione
sali marini e affini e anche
in pani e in polvere stabilire
le officine e officine modellate
migliori sistemi conosciuti.

La somma da impiegare nelle
suddette sistemazioni non potrà
essere superiore alle lire cinque
cento mila e di cui cento cinquanta
mila per i lavori destinati ad
volare, trasporto e l'imbarco.

Entro il termine di un anno
dalla stipulazione del contratto dovrà

il Concessionario presentare alla
approvazione del Ministero dell'
Finanze un progetto delle opere
che intende di eseguire alla spon-
sa sopra indicate, accompagnando
con piani, calcoli ed altre documenti
necessarii.

Art. 3.

Qualora per perfezionamento o
ampliamento della Salina di Saline
il Concessionario avesse bisogno
estenderla sul prossimo Lago di
Salpi gli sarà concesso la spesa
necessaria, previo accordo colla Am-
ministrazione del Demanio e colla
Sanità.

La continuazione dei lavori
di costruzione della Diga per por-
tarle le Saline da quasi e dalle
inondazioni del mare sarà a
carico dello Stato nella stessa guisa
che i lavori di mantenimento del
Diga medesima.

Il Concessionario non avrà po-
ter diritto alcuno a indennità verso
l'Amministrazione delle Finanze
per danni sofferti in causa di
guasti eventuali della Diga
medesima.

Art. 4.

Il Concessionario dovrà mante-
nerla in perfetta condizione tutt'
gli idrizzi ed altre opere fatte si-
tuati e dovrà conservare nella loro

quantità integrale ed in perfetto stato tutti i meccanismi, utensili ed altri oggetti mobili destinati alla coltivazione delle saline.

Dovrà pure mantenere in perfetta condizione tutte le opere di ampliamento o di miglioramenti eseguiti negli stabilimenti esistenti o di quelli costruiti di nuovo.

Per assicurarsi lo esatto adempimento di una buona manutenzione il Governo si riserva la facoltà di eseguire le opportune riparazioni a spese del Concessionario ove queste mancati alla relativa obbligazione.

Art. 7.

Dovrà il Concessionario prendere a suo carico gli attuali impiegati, tranne il Direttore; supporterà per la durata dell'affitto la pensione accordata dalle leggi vigenti a quelli che vorrà mettere a riposo, ed in caso di morte ai loro congiunti.

Prenderà pure a suo carico gli attuali operai. In caso di licenziamento dovrà dare sei mesi di paga a quelli tra essi che servono da più di 5 anni.

Cessano tali obblighi nell'appalto qualora l'impiegato o l'operaio venga espulso per sua colpa. In caso di reclamo giudica il Ministero delle finanze, il quale per gli impiegati dovrà consultare la Corte dei Conti.

+

Albr.

Apr. 8.

Il Governo si obbliga di acquistare annuamente non meno di quintali metrici centocinquantomila di sale granito di Barletta, oltre quelle quantità di sali macinati e raffinati che gli occorreranno pel servizio delle R. finanze.

Tutti gli accennati sali dovranno esser della migliore qualità ed avere un anno almeno di confezione.

Il Governo s' impegna di aumentare le sue richieste complessive fino alla concorrenza di quintali metrici trecento mila all' anno, semprechè aumenti il consumo di questa qualità di sale e le spese d' acquisto e di trasporto non siano superiori a quelle che l' Amministrazione sosterrrebbe provvedendo il sale altrove.

Apr. 9.

La consegna del sale verrà fatta dal Concessionario all' Impiegato Delegato dall' Amministrazione ed all' incaricato dei trasporti sui mezzi di trasporto presso i cumuli.

Qualora si venissero a stabilire per parte dell' Amministrazione delle finanze dei Magazzini di Deposito presso la Salina, il sale dovrà esser consegnato nei medesimi franco d' ogni spesa.

Art. 10.

Salvo casi di forza maggiore, il Deposito di sale in cumuli sulla banchina della Salina di Bartetta non potrà mai esser minore di quintali trecentomila.

Art. 11.

Il sale granito consegnato come all'art. 9 sarà pagato al Concessionario al prezzo di L il quintale metrico.

Quello marinato al prezzo di L il quintale

Quello raffinato in panetti al prezzo di L il quintale

Quello raffinato in polvere al prezzo di L il quintale.

Art. 12.

Le quantità di sale marino di qualità mercantile che si trovano in cumuli sulla banchina nella Salina di Bartetta al tempo della consegna saranno assunte dal Concessionario allo stesso prezzo di cui all'articolo precedente.

Il pagamento ne sarà fatto dal Concessionario in quattro rate eguali trimestrali, di cui la prima immediatamente dopo la misurazione dei cumuli.

Art. 13.

Il Concessionario potrà esportare all'estero tutto il sale prodotto oltre

120 10-
l'annua provvista dovuta allo Stato,
ed il Deposito di ^{che} nell'articolo 10.

Non potrà però sotto verun pretesto
vendere o dare a qualsivoglia titolo
sale nel territorio Del Regno ove
vige la privativa Del sale senza
autorizzazione Del Ministero delle
finanze.

Art. 14.

Il Concessionario pagherà allo
Stato un diritto di Centesimi Dieci
per ogni quintale di sale che espor-
terà all'estero o nel territorio Del
Regno ove non vige la privativa
Del sale.

Art. 15.

Al terminare Della concessione
le Saline saranno consegnate di nuovo
al Governo mediante regolare in-
ventario e stima Degli oggetti ad
esse appartenenti.

La differenza tra detta stima
e quella di cui all'art. 3 sarà ab-
buonata a chi di ragione.

Le opere di ampliazione e miglio-
ramento eseguite così nelle Re-
Saline come fuori di esse, ed auto-
rizzate dal Ministero come all'art. 4,
daranno luogo ad un compenso pro-
porzionato all'aumento effettivo
di valore ottenuto da quelle a favore
Del Concessionario, da stabilirsi a
giudizio di periti.

Gli strumenti, macchine, utensili

Di lavoro, ed in generale ogni altro oggetto mobile appartenente alle Saline ed alle nuove costruzioni e fabbriche relative, saranno egualmente ceduti allo Stato pel prezzo che risulterà da perizia, e saranno pagati al Concessionario Deduzione fatta di quelli consegnati al cominciare dell'affitto.

Gli Stabilimenti, saline e tutto il materiale di fabbricazione e dell'esercizio saranno restituiti in perfetta condizione, cioè a dire, atti alla produzione quali furono durante l'esercizio del Concessionario. Ove si verificassero dei deperimenti non provenienti da forza maggiore, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire i danni intrinseci ed estrinseci che potesse risentirne lo Stato.

Il sale comune e quello macinato o raffinato nelle condizioni volute per essere posto in vendita, il quale si troverà in deposito nella Salina di Borletta nella quantità indicata all'art. 10, sarà pagato al Concessionario ai prezzi stabiliti dall'art. 11, semprechè il Governo continui ad acquistarne.

Art. 14.

Se il Concessionario non consegnerà il sale nelle quantità e qualità convenute, il Governo avrà il diritto di provvedere il sale da altre Saline o da altri fornitori.

461 11-1

Però il Concessionario pagherà una multa di una Lira per ogni quintale di sale mancato, oltre la rifazione del danno cagionato allo Stato. Se il Deposito sarà trovato inferiore in quantità o qualità a quello stabilito, il Governo avrà facoltà d'impedire l'esportazione e di ritenere sui pagamenti una quota corrispondente alla metà del valore di ciò che mancherà fino al completamente effettivo del Deposito.

Art. 17.

Qualora indipendentemente da forza maggiore non sieno eseguite nel periodo di tempo convenuto i perfezionamenti stabiliti nella Salina di Barletta, il Governo avrà il Diritto di ritenere sui pagamenti del sale somministrato un quinto fino al completo esequimento.

Avrà sempre il Governo la facoltà di far eseguire per conto del Concessionario i lavori approvati pel miglioramento dei trasporti interni e dell'imbarco.

Art. 18.

Qualora, salvo sempre il caso di forza maggiore, la lavorazione fosse interrotta per un anno senza dare le quantità richieste dalla art. 9, sarà rescisso il contratto pel fatto stesso dell'abbandono.

In tal caso il Concessionario pagherà la multa stabilita all'articolo 16 per tutta la quantità di sale che avrebbe dovuto fornire al Governo nel periodo di due anni.

Art. 19.

In caso di contrabbando il Governo oltre le pene cui potessero esser sottoposti gli autori, avrà diritto di esigere il licenziamento di quei funzionarii e operai che vi avranno dato mano.

Ripetendosi il contrabbando negli stabilimenti, avrà facoltà di rescindere senz'altro il contratto.

Art. 20.

Il Governo avrà facoltà di far sorvegliare per mezzo di suoi Agenti gli stabilimenti saliferi sia per lo adempimento delle diverse condizioni e obblighi contenuti nel presente Capitolato, sia per prevenire o reprimere il contrabbando.

Il Concessionario dovrà perciò sottostare alle prescrizioni che gli ingiungerà il Ministero, e dovrà osservare e far osservare i Regolamenti che verranno a tal uopo emanati e prescritti al medesimo.

Art. 21.

Il Concessionario sarà tenuto a depositare nella Cassa Dei Depositi e prestiti tanti titoli di rendita

4212-
al 3% inscritta sul Gran Libro
del Debito Pubblico Del Regno D'Italia
quanti corrispondano al valore nomi-
nale Di Lire cento cinquantamila.

Art. 22.

La concessione sarà personale
e non potrà esser ceduta senza il
consenso Del Governo sotto pena dello
scioglimento Del contratto.

Capitolato

per l'appalto della Miniera
di
Lungro

13-

Salo

Articolo 1.

Il Governo concede in appalto esclusivo per la durata di 25 anni la Miniera di Salo di Lungro e le giaciture salifere di Garofano, Meto e Paduli, nonché le altre esistenti nella Calabria Citeriore e nella Calabria Ulteriore seconda, coi fabbricati e terreni che ne dipendono e i diritti ed oneri inerenti.

Art. 2.

Tutte le Dipendenze della Miniera di Lungro e giaciture salifere di cui al precedente articolo, fabbricati, opere d'arte, macchine, strumenti ed utensili appartenenti ed addetti alle medesime saranno consegnati al Concessionario sopra inventario e stima del valore loro nello stato in cui si trovano.

Saranno eccettuate dalla consegna i fabbricati o quella parte di essi che saranno reputati occorrenti all'uso Degli Impiegati dello Stato.

Art. 3.

Il Concessionario Dovrà mantenere la Miniera di Lungro in istato di costante lavorazione, onde possa dare in minimo una produzione annua di quintali 80,000 Di sale in pietra di buona qualità come quella che è smaltita presentemente.

Dovrà nello spazio di sei anni introdurre nella Miniera i debiti miglioramenti, e tali da assicurare la economia della produzione, la salubrità e la sicurezza.

Dovrà inoltre il Concessionario entro il termine di tre anni stabilire in Detta Miniera Due Distinti opificii, ne quali verranno applicati i migliori metodi in uso, l'uno per la macinatura del sale e l'altro per la raffinazione del medesimo sia a panetti che in polvere.

Tercio' entro un anno dal dì della stipulazione del contratto presenterà al Ministero delle Finanze per la sua approvazione i progetti delle opere che intenderà eseguire, corredati dei piani, calcoli ed altri documenti necessari.

Sarà facoltativo al Concessionario di proseguire il Cunicolo o piano inclinato incominciato già dal Governo, ovvero abbandonarlo, surrogandolo però con altre opere adatte all'economica estrazione dei materiali dallo interno della Miniera.

16-

Art. 4.

Dovrà il Concessionario terminare a sue spese la via rotabile di quattro chilometri circa già incominciata dalla Miniera al Comune di Lungro, secondo il tracciato che verrà determinato dal Governo ed entro lo spazio di due anni dal dì dell'approvazione del tracciato.

Dovrà parimenti sistemare nel termine di tre anni dalla consegna la strada rotabile attuale dalla Miniera a Torre Cerchiara per Camerata.

Per queste due opere dovrà il Concessionario impiegare una somma non minore di Lire seppantamila e godrà di tutti i vantaggi assicurati alle opere di pubblica utilità.

Queste due strade saranno mantenute a spese del Concessionario per cinque anni.

I lavori dovranno essere verificati ed approvati dagli Ingegneri del Governo.

Art. 5.

Il Concessionario dovrà mantenere in perfetta condizione tutte gli edifici ed altre opere fisse al suolo e dovrà conservare nella loro quantità integrale ed in perfetto stato tutti i meccanismi, utensili ed altri oggetti mobili destinati alla coltivazione delle Saline.

Dovrà pure mantenere in perfetta

condizione tutte le opere di ampli-
zione e di miglioramento eseguite
negli stabilimenti esistenti o in quelli
costruiti di nuovo.

Per assicurare lo esatto adempimento
di una buona manutenzione il Go-
verno si riserva la facoltà di es-
eguire le opportune riparazioni a
spesa del Concessionario ove questi
manca alla relativa obbligazione.

Art. 6.

Dovrà il Concessionario prendere
a suo carico gli attuali impiegati,
tranne il Direttore; supporterà per
la durata dell'affitto la pensione
accordata dalle leggi vigenti a quelli
che vorrà mettere a riposo, ed in caso di morte
ai loro congiunti.

Prenderà pure a suo carico gli at-
tuali operaj. In caso di licenziamento
Dovrà dare sei mesi di paga a quelli
tra essi che servono da più di 3 anni.

Cessano tali obblighi nell'Appalta-
tore qualora l'impiegato o l'operaio
venga espulso per sua colpa.

In caso di reclamo giudica il Mini-
stero delle finanze, il quale, per gli
impiegati dovrà consultare la Corte
dei Conti.

Art. 7.

Il Governo si obbliga di acquistare
annualmente quintali cinquantamila
sale in pietra della Miniera di Lungro,
purché della qualità indicata all'art. 3,

4513
e si riserva la facoltà, occorrendo, di estendere la sua domanda sino a quintali ottantamila.

Si obbliga inoltre, appena il Concessionario sarà in grado di fornirli, di acquistare la quantità di sali macinati e raffinati che occorressa in servizio della Spezia Finanza ed atta a venire smaltita dal Governo nelle Provincie ov'è vigente la privativa del sale.

Tutti gli acennati sali dovranno essere della migliore qualità.

Il Concessionario sarà obbligato a tener sempre in pronto la quantità di sali corrispondente a quella che è obbligato di produrre in un anno.

Art. 8.

La consegna del sale verrà fatta dal Concessionario all'Impiegato Delegato dall'Amministrazione od all'incaricato dei trasporti presso i depositi della Miniera.

Qualora si venissero a stabilire per parte dell'Amministrazione della Finanza dei Magazzini di deposito presso le Saline, il sale dovrà esser consegnato nei medesimi franco di ogni spesa.

Art. 9.

Il sale in pietra che verrà consegnato alla Finanza come all'articolo 7 sarà pagato al Concessionario al prezzo di L il quintale metrico.

Quello macinato al prezzo di L il quintale.

Quello raffinato in panette al prezzo
Di L il quintale.

Quello raffinato in polvere al prezzo
Di L

Art. 10.

Il Concessionario potrà esportare
all'estero tutto il sale prodotto al di là della
quantità di quello che è obbligato di fornire
ogni anno allo Stato.

Non potrà mai sotto verun pretesto
vendere o dare a qualsivoglia titolo
sale nel territorio del Regno ove vige
la privativa del sale, senza autoriz-
zazione del Ministero delle finanze.

Avrà facoltà di estrarre e utilizzare
i sali minuti e gli sterri della Mi-
niera di Lungro ed anche le acque
salso provenienti dalle Miniere.

Art. 11.

Il Concessionario pagherà allo Stato
un diritto di Centesimi Dieci per ogni
quintale di sale in qualsivoglia modo prodotto
che vorrà esportare all'estero o nel
territorio del Regno non soggetto alla
privativa del sale.

Art. 12.

Il Concessionario dovrà prendere il
sale che si troverà nei depositi
della Miniera al momento della
conceSSIONE al prezzo di cui allo
art. 9.

Al termine della conceSSIONE si
dovrà trovare nei depositi della
Miniera e pronta alla spedizione

la medesima quantità di sali che
è stata chiesta nell'anno antecedente.

Leg. 10. A.

Art. 13.

All terminare della concezione
le saline saranno consegnate di nuovo al
Governo mediante regolare inventario
e stima degli oggetti ad esse apparte-
nenti.

La differenza tra detta stima
e quella di cui all'art. 2 sarà abbuo-
nata a chi di ragione.

Le opere di ampliamento e miglio-
ramento eseguite nelle Regie Saline,
come fuori di esse ed autorizzate dal
Ministero come agli articoli 3 e 4.
daranno luogo ad un compenso pro-
porzionato all'aumento effettivo di
valore ottenuto da quelle a favore del
Concessionario, da stabilirsi a giudizio
di periti.

Gli strumenti, macchine, utensili
di lavoro ed in generale ogni altro
oggetto mobile appartenente alle
Miniere ed alle nuove costruzioni
e fabbriche relative saranno egual-
mente ceduti allo Stato pel prezzo
che risulterà da perizia e saranno
pagati al Concessionario, deduzione
fatta del valore di quelli consegnati
al cominciare dell'affitto.

Gli Stabilimenti, saline e tutto il
materiale di fabbricazione e dell' eser-
cizio saranno restituiti in perfetta
condizione, cioè a dire, atti alla
produzione quali furono durante

L'esercizio Del Concessionario. Ovè si verificassero deperimenti non provenienti da forza maggiore, — quest'ultimo sarà responsabile dei danni intrinseci ed estrinseci che potesse risentire lo Stato.

Il sale in pietra e quello macinato o raffinato nelle condizioni volute per essere posto in vendita, il quale si troverà in deposito nella Salina Di Lungro nella quantità indicata all'art. 12, sarà pagato al Concessionario ai prezzi stabiliti dall'art. 9 semprechè il Governo continui ad acquistarne.

Art. 14.

Se il Concessionario non consegnerà il sale nelle quantità e qualità convenute, il Governo avrà il diritto di provvedersi di sale da altre Saline o da altri fornitori. — Ma in tal caso — il Concessionario pagherà una multa di una lira per ogni quintale di sale mancato, oltre la rifusione del danno cagionato allo Stato.

Se il Deposito sarà trovato inferiore in quantità o qualità a quello stabilito, il Governo avrà facoltà d'impedire l'esportazione e di ritenere sui pagamenti una quota corrispondente alla metà del valore di ciò che mancherà fino al completamento effettivo del Deposito.



Art. 13.

Qualora indipendentemente dal caso di forza maggiore la Miniera di Lungro non fosse messa in grado di dare le quantità di sale indicate all'art. 3, o il Concessionario non avesse eseguito nel tempo convenuto i miglioramenti di cui agli articoli 3 e 4, il Governo avrà il Diritto di ritenere sui pagamenti del sale somministrato un quinto fino al totale adempimento delle convenzioni.

Avrà poi sempre il Governo la facoltà di far eseguire per conto del Concessionario i lavori approvati per la costruzione e miglioramento delle strade.

Art. 14.

Mancando in parte o in tutto il sale di Lungro per impoverimento o esaurimento della Miniera debitamente accertato, il Concessionario sarà obbligato a fornire dalle altre Miniere di sale concedutegli le quantità e qualità convenute senza aumento di spesa di trasporto ed altre a carico del Governo.

In questo caso cessa nel Concessionario l'obbligo di mantenere la Miniera di Lungro nello stato di produttività di cui all'art. 3, ma non potrà però interamente abbandonarla, e rimarrà soggetto sempre agli obblighi imposti dalle Leggi sulle Miniere.

Il Concessionario non potrà metter mano alle nuove Miniere

senza prima averne ottenuto il consenso
del Ministero delle finanze.

Art. 17.

Se la Miniera di Lungro fosse abbandonata o la lavorazione interrotta per lo spazio di un anno, salvi i casi di forza maggiore, la concessione rimane annullata pel fatto stesso dell'abbandono.

In tale eventualità il Concessionario pagherà la multa stabilita per tutta la quantità di sale che avrebbe dovuto fornire al Governo nel periodo di due anni.

Art. 18.

In caso di contrabbando il Governo, oltre le pene alle quali potessero esser sottoposti gli autori, avrà diritto di esigere il licenziamento di quei funzionarii o operai che vi avranno dato mano.

Ripetendosi il contrabbando negli stabilimenti, avrà facoltà di rescindere senz'altro dal contratto.

Art. 19.

Il Governo avrà facoltà di far sorvegliare per mezzo de' suoi Agenti gli stabilimenti saliferi, sia per lo adempimento delle diverse condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Capitolo, sia per prevenire o reprimere il contrabbando, come per la esecuzione delle leggi di polizia mineraria.

Il Concessionario dovrà perciò sottostare alle prescrizioni che gli ingiungerà il Ministero e dovrà osservare e fare osservare i Regolamenti che verranno a tale uopo emanati e prescritti al medesimo.

Art. 20.

Il Concessionario sarà tenuto a depositare nella Cassa Dei Depositi e prestiti tanti titoli di rendita al 5 % inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia quanti corrispondano al valore nominale di Lire cento cinquanta mila.

Art. 21.

La concessione sarà personale e non potrà essere ceduta senza il consenso del Governo sotto pena dello scioglimento del contratto.

Art. 22.

La Cassa di risparmio a favore degli operai nella Salina di Lungro sarà mantenuta. Un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale ne stabilirà le norme.

0-

N^o 194.

Progetto di legge presentato dal
Presidente del Consiglio Ministro
delle Finanze / Minghetti /

Concessione a pubblico uso delle
saline di Boiletta e delle miniere
di Lungro.

Tornata del 18. Aprile 1864.